



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 282 del 29.11.2021

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione con la Cooperativa Sociale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e con la Cooperativa Sociale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx per la gestione di Casa di Accoglienza ad indirizzo segreto e Strutture di Ospitalità in emergenza.

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 9.00 in Castelvetro e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge **con le modalità straordinarie consentite dall'art. 73 del D.L. n. 18 del 17/03/2020.**

Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

Componenti Giunta Municipale		<i>Pres.</i>	<i>Ass.</i>
Alfano Enzo	Sindaco	Presente presso la sede comunale	
Zizzo Grazia	Assessore	X	
Foscari Filippo	Assessore	X	
Siculiana Antonino Giuseppe	Assessore	X	
Mistretta Stefano Maurizio	Assessore	X	
Licari Numinato Davide	Assessore	x	

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gabriele Pecoraro. presente presso la sede comunale.

Il Sindaco/Presidente - accertato con l'ausilio del Segretario comunale, il numero legale dei componenti della Giunta presenti in sede e/o in videoconferenza simultanea, nonché accertato che gli stessi hanno dichiarato che il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e constatare le votazioni - dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta del Responsabile della II Direzione Organizzativa di seguito riportata:

Premesso che:

- l'Amministrazione comunale, in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio assistenziali, intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- nei confronti di donne, italiane e/o straniere, vittime di violenza per le quali non è ipotizzabile per vari motivi una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, nè l'attivazione di altre forme di intervento altrettanto idonee, l'Amministrazione comunale intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, il sostegno per l'individuazione e il superamento delle difficoltà che hanno determinato la necessità di accoglienza in idonee strutture;
- la "casa di accoglienza o la struttura di ospitalità" offre, in un clima di famiglia, un adeguato sostegno psicologico e materiale finalizzato all'attuazione delle risorse personali e sociali anche per prevenire il rischio di possibili separazioni madre-figlio;

Vista la L.R. 9 maggio 1986, n. 22, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 23 del 10 maggio 1986, avente ad oggetto "Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia;

Visto il D.P. 29 giugno 1988 concernente la definizione degli standard strutturali organizzativi dei servizi e degli interventi socio-assistenziali;

Visto il D.A. 29 marzo 1989 dell'Assessorato degli Enti Locali recante "Istituzione dell'albo regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22";

Visto il D.P. 4 giugno 1996 di Approvazione degli schemi di convenzione-tipo per le gestioni da parte dei comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22;

Vista L. 8 novembre 2000, n. 328, avente ad oggetto "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Vista la L.R. 3 gennaio 2012, n. 3, avente ad oggetto "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere" che prevede l'istituzione dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza ad indirizzo segreto per le donne vittime di violenza;

Visto il D.P. 31 marzo 2015, n. 96, avente ad oggetto "Approvazione degli standards strutturali ed organizzativi delle tipologie di servizio: Centro antiviolenza, Casa di accoglienza ad indirizzo segreto e strutture di ospitalità in emergenza, Casa di accoglienza per gestanti e madri con figli";

Vista l'art. 16 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8, avente ad oggetto "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale" che all'articolo 8 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3, dopo il comma 5, aggiunge il seguente comma 5-bis "Per il sostegno economico delle rette di ricovero per donne sole o con figli minori o diversamente abili, vittime di violenza nelle case di accoglienza, l'Assessorato Regionale della

Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i Comuni e con i Liberi Consorzi Comunali”;

Visto il D.A. n. 124/Gab del 07.11.2018 con il quale sono stati approvati sia lo schema di Convenzione tra Regione e Comune (allegato “A”) che lo schema di Convenzione tra il Comune e l’Ente gestore “Convenzione per gestione casa d’accoglienza ad indirizzo segreto e/o strutture di ospitalità in emergenza per donne sole con figli minori o diversamente abili vittime di violenza” (allegato “B”), per il sostegno economico alle rette di ricovero a carico dei Comuni per l’accoglienza delle donne sole o con figli minori o diversamente abili vittime di violenza nelle strutture ad esse dedicate;

Dato atto che:

- il Comune di Castelvetro ha stipulato con l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro la convenzione per il sostegno economico alle rette di ricovero per donne sole o con figli minori o diversamente abili vittime di violenza nelle case di accoglienza;

- ragioni tecniche, economiche, e di opportunità politico-sociale, inducono l’Amministrazione comunale ad attuare il servizio residenziale in favore di donne vittime di violenza in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell’attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed a una migliore qualità del servizio;

- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell’art. 16, 4° comma, lett. c), della legge regionale n. 22/86, nella legge n. 142/90, capo VIII, e nella legge regionale n. 48/91, art. 1, comma I, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l’Amministrazione comunale e l’ente prescelto;

- che gli enti assistenziali concorrono all’attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali mettendo a disposizione, nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato;

Ritenuto opportuno e necessario per le suesposte motivazioni approvare lo schema di convenzione, conforme al modello approvato con il D.A. n. 124/Gab del 07.11.2018 ed allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “B” per farne parte integrante e sostanziale, da stipularsi con gli enti assistenziali iscritti all’Albo Regionale previsto dall’art. 26 della L.R. n. 22/1986, Sezione Gestanti e Ragazze Madri - Tipologia Casa di Accoglienza ad indirizzo segreto e Strutture di Ospitalità in emergenza, di seguito elencati:

- Ente Cooperativa Sociale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, numero iscrizione Albo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Ente Cooperativa Sociale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, numero iscrizione Albo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 1 – lett. b), del D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012, il parere favorevole del Responsabile della II Direzione Organizzativa per quanto riguarda la responsabilità

tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa nonché il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile della IX Direzione Organizzativa;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Visto l'Ordinamento Amministrativo Regionale degli Enti locali in Sicilia;

Vista la L.R. n. 30/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Piano Triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza 2021/2023;

DELIBERA

per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1. **APPROVARE** lo schema di convenzione, conforme al modello approvato con il D.A. n. 124/Gab del 07.11.2018 ed allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale, da stipularsi con gli enti assistenziali iscritti all'Albo Regionale previsto dall'art. 26 della L.R. n. 22/1986, Sezione Gestanti e Ragazze Madri - Tipologia Casa di Accoglienza ad indirizzo segreto e Strutture di Ospitalità in emergenza, di seguito elencati:
 2. Ente Cooperativa Sociale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, numero iscrizione Albo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 3. Ente Cooperativa Sociale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, numero iscrizione Albo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
4. **DEMANDARE** al Responsabile della II Direzione Organizzativa l'adozione dei consequenziali atti di gestione.
5. **ATTESTARE** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e l'insussistenza, neppure potenziale, di ipotesi di conflitti di interessi.
6. **PUBBLICARE** la deliberazione presso l'Albo pretorio *on-line* e nella sezione Amministrazione trasparente.
7. **DICHIARARE** la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2°, della L.R. 44/91.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO
F.to Enzo Alfano

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Grazia Zizzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gabriele Pecoraro

<p>DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</p> <p>ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L. R. 44/91</p> <p>Castelvetro, li 29/11/2021</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Gabriele Pecoraro</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____</p> <p>Castelvetro, li _____</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE _____</p>
---	--

<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ</p> <p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE _____</p>



CITTÀ DI CASTELVETRANO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

II DIREZIONE ORGANIZZATIVA

**“SERVIZI AL CITTADINO E
PUBBLICA ISTRUZIONE”**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione con la Cooperativa Sociale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e con la Cooperativa Sociale xxxxxxxxxxxxxxxx per la gestione di Casa di Accoglienza ad indirizzo segreto e Strutture di Ospitalità in emergenza.

Esaminata ed approvata dalla Giunta Municipale nella seduta del 29.11.2021 con deliberazione n. 282

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2°, della L.R. 44/91:

SI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa esprime parere: FAVOREVOLE

Data 26.11.2021

IL RESPONSABILE
Avv. Simone Marcello Caradonna
F.to Simone Marcello Caradonna

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Visto _____

Data 26/11/2021

IL RESPONSABILE

Dott. Andrea Antonino Di Como
F.to Andrea Antonino Di Como

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA
€. _____

AL CAP. _____ IPR N. _____

Data, _____

IL RESPONSABILE

Li _____

Li 26.11.2021

L'ASSESSORE RELATORE

Responsabile del Procedimento

Istruttore Amministrativo
F.to Rosa Alcamo

Il Responsabile della II Direzione Organizzativa

Ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente deliberazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi.

Premesso che:

- l'Amministrazione comunale, in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio assistenziali, intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;

- nei confronti di donne, italiane e/o straniere, vittime di violenza per le quali non è ipotizzabile per vari motivi una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, nè l'attivazione di altre forme di intervento altrettanto idonee, l'Amministrazione comunale intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, il sostegno per l'individuazione e il superamento delle difficoltà che hanno determinato la necessità di accoglienza in idonee strutture;

- la "casa di accoglienza o la struttura di ospitalità" offre, in un clima di famiglia, un adeguato sostegno psicologico e materiale finalizzato all'attuazione delle risorse personali e sociali anche per prevenire il rischio di possibili separazioni madre-figlio;

Vista la L.R. 9 maggio 1986, n. 22, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 23 del 10 maggio 1986, avente ad oggetto "Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia;

Visto il D.P. 29 giugno 1988 concernente la definizione degli standard strutturali organizzativi dei servizi e degli interventi socio-assistenziali;

Visto il D.A. 29 marzo 1989 dell'Assessorato degli Enti Locali recante "Istituzione dell'albo regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22";

Visto il D.P. 4 giugno 1996 di Approvazione degli schemi di convenzione-tipo per le gestioni da parte dei comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22;

Vista L. 8 novembre 2000, n. 328, avente ad oggetto "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Vista la L.R. 3 gennaio 2012, n. 3, avente ad oggetto "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere" che prevede l'istituzione dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza ad indirizzo segreto per le donne vittime di violenza;

Visto il D.P. 31 marzo 2015, n. 96, avente ad oggetto "Approvazione degli standards strutturali ed organizzativi delle tipologie di servizio: Centro antiviolenza, Casa di accoglienza ad indirizzo segreto e strutture di ospitalità in emergenza, Casa di accoglienza per gestanti e madri con figli";

Vista l'art. 16 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8, avente ad oggetto "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale" che all'articolo 8 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3, dopo il comma 5, aggiunge il seguente comma 5-bis "Per il sostegno economico delle rette di ricovero per donne sole o con figli minori o diversamente abili, vittime di violenza nelle case di accoglienza, l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i Comuni e con i Liberi Consorzi Comunali";

Visto il D.A. n. 124/Gab del 07.11.2018 con il quale sono stati approvati sia lo schema di Convenzione tra Regione e Comune (allegato "A") che lo schema di Convenzione tra il Comune e l'Ente gestore "Convenzione per gestione casa d'accoglienza ad indirizzo segreto e/o strutture di ospitalità in emergenza per donne sole o con figli minori o diversamente abili vittime di violenza" (allegato "B"), per il sostegno economico alle rette di ricovero a carico dei Comuni per l'accoglienza delle donne sole o con figli minori o diversamente abili vittime di violenza nelle strutture ad esse dedicate;

Dato atto che:

- il Comune di Castelvetro ha stipulato con l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro la convenzione per il sostegno economico alle rette di ricovero per donne sole o con figli minori o diversamente abili vittime di violenza nelle case di accoglienza;
- ragioni tecniche, economiche, e di opportunità politico-sociale, inducono l'Amministrazione comunale ad attuare il servizio residenziale in favore di donne vittime di violenza in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed a una migliore qualità del servizio;
- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c), della legge regionale n. 22/86, nella legge n. 142/90, capo VIII, e nella legge regionale n. 48/91, art. 1, comma I, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'Amministrazione comunale e l'ente prescelto;
- che gli enti assistenziali concorrono all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali mettendo a disposizione, nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato;

Ritenuto opportuno e necessario per le susposte motivazioni approvare lo schema di convenzione, conforme al modello approvato con il D.A. n. 124/Gab del 07.11.2018 ed allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale, da stipularsi con gli enti assistenziali iscritti all'Albo Regionale previsto dall'art. 26 della L.R. n. 22/1986, Sezione Gestanti e Ragazze Madri - Tipologia Casa di Accoglienza ad indirizzo segreto e Strutture di Ospitalità in emergenza, di seguito elencati:

- Ente Cooperativa Sociale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, numero iscrizione Albo xxxxxxxxxxxxxxxx;

• Ente Cooperativa Sociale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, numero iscrizione Albo xxxxxxxxxxxxxxx;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 1 – lett. b), del D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012, il parere favorevole del Responsabile della II Direzione Organizzativa per quanto riguarda la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa nonché il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile della IX Direzione Organizzativa;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Visto l'Ordinamento Amministrativo Regionale degli Enti locali in Sicilia;

Vista la L.R. n. 30/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Piano Triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza 2021/2023;

PROPONE

Alla Giunta Municipale

per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1. **APPROVARE** lo schema di convenzione, conforme al modello approvato con il D.A. n. 124/Gab del 07.11.2018 ed allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale, da stipularsi con gli enti assistenziali iscritti all'Albo Regionale previsto dall'art. 26 della L.R. n. 22/1986, Sezione Gestanti e Ragazze Madri - Tipologia Casa di Accoglienza ad indirizzo segreto e Strutture di Ospitalità in emergenza, di seguito elencati:
 - Ente Cooperativa Sociale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, numero iscrizione Albo xxxxxxxxxxxxxxx;
 - Ente Cooperativa Sociale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, numero iscrizione Albo xxxxxxxxxxxxxxx;
2. **DEMANDARE** al Responsabile della II Direzione Organizzativa l'adozione dei consequenziali atti di gestione.
3. **ATTESTARE** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e l'insussistenza, neppure potenziale, di ipotesi di conflitti di interessi.
4. **PUBBLICARE** la deliberazione presso l'Albo pretorio *on-line* e nella sezione Amministrazione trasparente.
5. **DICHIARARE** la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2°, della L.R. 44/91.

IL RESPONSABILE DELLA II DIREZIONE ORGANIZZATIVA

Avv. Simone Marcello Caradonna

F.to Simone Marcello Caradonna

Allegato B

SCHEMA DI CONVENZIONE PER GESTIONE CASA D'ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO E/O STRUTTURE DI OSPITALITA' IN EMERGENZA PER DONNE SOLE CON FIGLI MINORI O DIVERSAMENTE ABILI VITTIME DI VIOLENZA

Il giorno ___ / ___ / ___ nei locali _____
tra l'Amministrazione comunale di _____
legalmente rappresentata dal sig. _____
domiciliato per la carica presso _____
e il sig. _____
nato a _____ il ___ / ___ / ___ nella qualità di legale
rappresentante dell'Ente _____
con sede in _____
iscritto all'albo regionale ex art. 26, legge regionale n. 22/86, giusto provvedimento del
competente Assessorato regionale della Famiglia Politiche Sociali e Lavoro decreto
n. ___ del ___ / ___ / ___ per svolgere attività assistenziale in favore di donne italiane e
straniere vittime di violenza nella tipologia "Casa di accoglienza ad indirizzo segreto" e/o
"Struttura di ospitalità in emergenza" per donne vittime di violenza, e loro figli minori e
disabili a carico, con una capacità ricettiva di n. ____ posti.

PREMESSO

- che l'Amministrazione comunale di _____
in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al
proprio modello dei servizi socio assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della
persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati
requisiti strutturali ed organizzativi;
- che nei confronti di donne, italiane e/o straniere, vittime di violenza per le quali per vari
motivi non è ipotizzabile una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, né
l'attivazione di altre forme di intervento altrettanto idonee, l'A.C. intende assicurare una
dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo
familiare e, al tempo stesso, il sostegno per l'individuazione e il superamento delle difficoltà
che hanno determinato la necessità di accoglienza in idonee strutture;
- che la "casa di accoglienza o la struttura di ospitalità" intende offrire in un clima di famiglia
un adeguato sostegno psicologico e materiale finalizzato all'attuazione delle risorse personali e
sociali anche per prevenire il rischio di possibili separazioni madre-figlio;
- che ragioni tecniche, economiche, e di opportunità politico-sociale, inducono l'A.C. ad
attuare il servizio residenziale in favore di donne vittime di violenza in alternativa alla gestione
diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi
di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste
e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di
pervenire ad economie di bilancio ed a una migliore qualità del servizio;
- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione
nell'art. 16, 4° comma, lett. c), della legge regionale n. 22/86, nella legge n. 142/90, capo VIII,
e nella legge regionale n. 48/91, art. 1, comma I, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto
contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'ente prescelto;
- che il predetto Ente _____
si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali,
mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione, nel rispetto della propria

autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto ed utenza

L'Amministrazione comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente _____

per la gestione della Casa di accoglienza ad indirizzo segreto sita nel Comune di _____

o Struttura di ospitalità in emergenza sita nel Comune di _____

per donne sole con figli minori e/o disabili, inviate dall'Ufficio di servizio sociale comunale dai Centri anti violenza iscritti all'albo, dalle forze dell'ordine, dalla Procura della Repubblica o del Tribunale, dagli enti ospedalieri e da ogni altro ente pubblico.

Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n. _____ unità (entro il limite massimo di 10 unità comprensivo dei figli ospiti).

Le ammissioni fatte in proprio dall'ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale.

In nessun caso il comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato, ad eccezione di singoli casi disposti dall'Autorità locale di P.S., ovvero autorizzati dall'A.C. in presenza di situazioni particolari che ne hanno determinato l'urgente accoglienza.

Art. 2

Modalità di ammissione

In caso di invio da parte dei Centri anti violenza o su iniziativa dell'ente gestore della struttura di accoglienza l'Ente ospitante è tenuto a darne comunicazione entro 24 ore all'Ufficio comunale competente per l'avvio di urgenti accertamenti per l'eventuale ammissione, in questi casi l'autorizzazione all'ospitalità è disposta dall'A.C., su relazione del Servizio sociale comunale.

E' esclusa l'ammissione di soggetti destinatari d'intervento ai sensi della legge regionale n. 64/84.

E' facoltà dell'A.C. dare motivato rigetto della richiesta di ricovero entro il termine di giorni 15, rimanendo comunque impregiudicato il diritto dell'Ente al rimborso della retta per i giorni di effettivo ricovero.

Su segnalazione dell'ufficio di Servizio sociale, l'A.C. può procedere al ricovero immediato della donna vittima di violenza e dei suoi figli minori e/o disabili, mediante emissione di ordinanza di ospitalità a firma del sindaco, cui deve far seguito entro 15 giorni l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa.

L'ammissione avviene alle condizioni previste dalla presente convenzione ed è subordinata, comunque, all'assenso espresso dal soggetto.

L'Ente, accertata la regolarità dell'impegnativa, accoglie l'ospite dopo averne verificato, attraverso il proprio personale, la condizione complessiva, dandone, entro cinque giorni, comunicazione all'A.C., riportante anche il programma individuale di assistenza approntato dal responsabile della struttura, sulla scorta delle valutazioni degli operatori della struttura medesima e, se inviate da un CAV, anche sulle segnalazioni e prime valutazioni dello stesso.

L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché refluenti nell'esercizio successivo.

La mancata autorizzazione al ricovero o il mancato impegno delle somme non esonera l'A.C. a riconoscere le rette dovute alla struttura per l'ospitalità già prestata.

Art. 3

Modalità di dimissione

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione dell'Ufficio comunale competente. A tutela del soggetto, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C. non consente la dimissione dell'assistito, con il conseguente diritto dell'ente a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione l'ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla Casa.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art. 4

Modalità d'intervento

L'Ente ha l'obbligo di possedere e mantenere i requisiti previsti per le "Case di accoglienza ad indirizzo segreto" e per le "Strutture di ospitalità in emergenza" di cui al DP 96 del 31/03/2015 e assicurare e garantire quanto previsto dai requisiti organizzativi e di funzionamento dallo stesso DP 96/2015.-

L'Ente, nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita all'interno della casa, si impegna a:

- mantenere in efficienza gli edifici, i servizi, le attrezzature necessarie al buon funzionamento della Casa;
- garantire l'igiene quotidiana degli ambienti comuni e collaborare alla pulizia degli ambienti ad uso esclusivo dell'ospite;
- dare ospitalità diurna e notturna garantendo agli ospiti un clima di massima riservatezza;
- somministrare il vitto adeguato ed il menù differenziati per fasce di età e giorni settimanali;
- collaborare con il Servizio sociale professionale competente sul caso al fine di elaborare il piano di intervento per il reinserimento della donna, con figli minori e disabili, di realizzare gli obiettivi nei tempi e nei modi che rispettino la volontà della donna; il piano di intervento verrà sottoscritto dall'assistente sociale comunale proponente, dalla donna e dal responsabile della Casa di accoglienza;
- sostenere materialmente e psicologicamente le utenti attraverso un rapporto personalizzato e diretto a favorire un percorso di autonomia (con forme di recupero scolastico, formazione professionale, inserimento lavorativo, ecc.);
- assistere ed accudire i minori, vigilando sugli aspetti igienico-sanitari, garantendo la loro frequenza scolastica, anche mediante trasporto presso asili e scuole, favorendo il loro sviluppo psico-fisico e la socializzazione all'interno della Casa;
- favorire il rapporto con le istituzioni pubbliche e private del territorio, garantendo l'accompagnamento degli ospiti nei casi di necessità;
- tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti:
 - a) documenti di carattere anagrafico, scolastico, sanitario e altro;
 - b) schede di anamnesi psico-sociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente;
- segnalare all'Ufficio comunale competente le particolari situazioni che rendano necessarie modifiche al piano d'intervento concordato;
- stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni nei confronti degli ospiti per il numero convenuto;
- garantire l'aggiornamento periodico degli operatori della casa d'accoglienza;
- segnalare tempestivamente al Servizio sociale professionale del comune e al giudice tutelare i casi dei minori per i quali possano ravvisarsi situazioni d'abbandono e che presentino

particolari problematiche, che rendano necessario un intervento di natura assistenziale rivolto al minore o alla famiglia da parte del comune;

- segnalare all'Ufficio comunale competente i casi di assenza continuativa concordata e non, entro 3 giorni;

- relazionare annualmente all'A.C. sull'attività da svolgere e su quella complessivamente svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, su costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presenti convenzione;

Nessuna somma a nessun titolo potrà essere richiesta dall'ente agli ospiti o ai loro familiari per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

Art. 5

Personale

Per l'erogazione delle prestazioni l'ente si impegna ad utilizzare il personale previsto dal DP 96/2015

L'Ente si impegna altresì a rispettare, per il personale utilizzato, i C.C.N.L. di categoria o, in assenza, il C.C.N. UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dell'A.C., fornire apposita documentazione.

Data la natura del servizio, l'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla presente convenzione ai sensi del successivo art. 18; ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'A.C.

Art. 6

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

Detto registro non può essere sostituito dal registro di pubblica sicurezza ove richiesto ai sensi degli artt. 109 e 193 del T.U.P.S.

Art. 7

Fruizione servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili.

L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'ente.

Art. 8

Assenze

Nel caso in cui l'ospite venga ricoverato in presidio ospedaliero per esigenze di specifico trattamento, l'ente si impegna a darne comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero e a mantenere i rapporti con la persona durante la degenza garantendole il posto al suo rientro. E' facoltà dell'A.C., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione del caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione al ricovero in casa d'accoglienza, dandone comunicazione all'Ente gestore.

Dovrà essere altresì garantito il posto, in caso di assenza dovuta ad altra giusta causa, per un periodo non superiore a 15 giorni, se preventivamente concordata ed autorizzata dall'Ente su parere del proprio assistente sociale.

Laddove l'ospite lasci ingiustificatamente la casa d'accoglienza, il responsabile della stessa ne darà comunicazione, trascorsi 3 giorni, all'A.C. per gli adempimenti di sua competenza e l'eventuale messa a disposizione del posto e per dovuta conoscenza agli enti pubblici che hanno disposto l'accoglienza.

Art. 9

Continuità del servizio

L'ente si impegna ad erogare direttamente e senza intermediazione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

Art. 10

Volontariato

Mantenendo il rispetto delle normative di garanzia e privacy, l'ente nello svolgimento delle attività può avvalersi di volontari, a supporto dell'attività assistenziale senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso. L'ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi. I volontari non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto agli operatori previsti al precedente art. 5.

La presenza di volontari all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari non concorrono in nessun caso alla determinazione del costo del servizio.

Art. 11

Corrispettivo del servizio

L'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascun ospite una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili mensili corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto, e da dichiarazione attestante il rispetto dei C.C.N.L.

L'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente:

a) una retta di mantenimento non inferiore ad €. 62,00 per ogni giorno di effettiva presenza della donna dei figli minori e/o disabili, da liquidare posticipatamente con cadenza mensile e sulla base di prospetti contabili, come determinato dalla Regione Siciliana – Assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. L'A.C. potrà con propria determina potrà riconoscere una retta di importo superiore al limite indicato di €. 62,000 dalla Amministrazione. In tal caso la somma eccedente il sopradetto limite sarà a totale carico del bilancio dell' A.C.

Gli importi su menzionati saranno aggiornati automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

Art. 13

Rimborsi

Le contabilità dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredati da fattura, ove l'Ente sia fiscalmente tenuto all'emissione, e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C.; ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni trasmetterà gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Trascorso infruttuosamente il termine sopra riportato, compete all'Ente la liquidazione degli interessi legali sulla somma spettante.

I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'Ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

Art. 14

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dalla data della sottoscrizione. E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'ente.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione dei compensi alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'A.C. ha facoltà di disporre la riduzione del numero dei posti convenzionati a causa di dimissioni dell'utenza e in assenza di nuovi ingressi.

Art. 15

Recesso dalla convenzione

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art. 16

Clausola arbitrale

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del comune, un rappresentante dell'ente e da un presidente designato dall'Assessorato regionale alla Famiglia Politiche Sociali e Lavoro tra i dipendenti del Dipartimento Famiglia Politiche Sociali

Art. 17

Validità convenzione

La validità della presente convenzione resta subordinata per l'A.C. all'approvazione dell'apposito atto deliberativo da parte dell'organo tutorio o alla sua esecutività, per l'ente sin dalla sua sottoscrizione. Rimane obbligo per l'ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione:

- la certificazione di cui alle leggi nn. 423/56, 575/65, 936/82 e successive modifiche ed integrazioni relative al legale rappresentante ed ai componenti il consiglio di amministrazione;
- il decreto assessoriale di iscrizione all'albo regionale sezione gestanti e ragazze madri Tipologia: casa d'accoglienza ad indirizzo segreto o struttura di ospitalità in emergenza, in applicazione dell'art. 26 della legge regionale n. 22/86 e del DP 96/2015;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

Art. 18

Registrazione convenzione

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente gestore, se dovute.

Art. 19

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C..

Art. 20

Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di _____.

(luogo e data)

_____ li ____ / ____ / _____

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
DELL' ENTE

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
DEL COMUNE